

**-STATUTO-
ASSOCIAZIONE PROVINCIALE
FEDERFARMA VERONA**

Art. 1

E' costituita l'Associazione sindacale dei titolari di farmacia della provincia di Verona denominata "**FEDERFARMA VERONA.**".

L'Associazione è apartitica.

Essa aderisce all'Unione Regionale Sindacale Titolari di Farmacia del Veneto-Federfarma Veneto- ed alla Federazione Nazionale Unitaria Titolari di Farmacia Italiani - Federfarma.

L'Associazione non ha scopi di lucro.

Art. 2

L'Associazione ha sede in VERONA – via Gianmatteo Giberti 11- al 4° piano di Palazzo Vitruvio Cerdone.

La sua durata è illimitata.

Art. 3

L'Associazione ha lo scopo di tutelare gli interessi sindacali, economici, tecnici e morali dei titolari di farmacia della provincia di Verona anche attraverso la disponibilità di idonea assistenza tecnica in materia sindacale, legale, amministrativa, economica e deontologica.

A tal fine l'Associazione:

- a) rappresenta gli associati e tutela a livello provinciale gli interessi sindacali, economici, tecnici e morali dei titolari di farmacia della provincia di VERONA;
- b) rappresenta, altresì, i propri associati nei confronti delle OO.SS. dei lavoratori dipendenti dalle farmacie private, per la stipula di eventuali contratti di lavoro provinciali previsti dal C.C.N.L. di settore;
- c) collabora con altre strutture provinciali, regionali e nazionali della categoria, con gli ordini professionali, con le Autorità e con altri organismi anche accademici competenti nello studio e nella risoluzione dei problemi attinenti l'attività svolta dalle farmacie, l'esercizio della professione di farmacista ed il servizio farmaceutico, promuovendo, altresì, ovvero partecipando, all'organizzazione di corsi di aggiornamento e specializzazione professionale;
- d) cura il periodico aggiornamento dell'elenco dei titolari di farmacia associati e la sua pubblicazione e diffusione all'Unione regionale ed alla Federazione nazionale;

- e) nomina e designa i propri rappresentanti in tutti i Consigli, Commissioni, Enti ed Organi Pubblici e Privati, nei quali tale rappresentanza sia prevista, ammessa, o richiesta;
- f) in diretta attuazione degli scopi istituzionali, effettua, nei confronti dei propri associati, tutte quelle altre attività ritenute necessarie ed opportune, quali, a titolo di esempio, la fornitura delle pubblicazioni e degli strumenti necessari ad una corretta gestione della farmacia (Gazzetta Ufficiale, aggiornamenti alle liste dei farmaci concedibili, ecc.), nonché la realizzazione di iniziative culturali, di formazione e aggiornamento;
- g) effettua la raccolta sistematica ed il periodico aggiornamento dei dati del settore, anche fornendoli all'Unione regionale ed alla Federazione nazionale e a terzi

L'Associazione esercita altresì tutte quelle altre funzioni che le competono a norma di legge o per deliberazione dell'Assemblea.

Art. 4

In vista del raggiungimento dei propri fini istituzionali, l'Associazione potrà costituire società ovvero acquisire partecipazioni in società o consorzi costituite tra titolari di farmacia ovvero loro organizzazioni, aventi ad oggetto esclusivo o principale uno o più dei propri scopi.

Altresì l'Associazione potrà costituire ovvero acquisire partecipazioni in Società quando l'Assemblea lo giudichi funzionale al corretto svolgimento dell'attività associativa o comunque strumentale al raggiungimento degli scopi sociali.

Tale partecipazione è deliberata dall'Assemblea.

Art. 5

Possono essere soci sia persone fisiche che società personali di farmacisti, titolari delle farmacie ubicate nella provincia di Verona. La domanda di ammissione, che implica accettazione delle norme del presente statuto, è diretta alla Presidenza dell'Associazione. Su di essa decide il Consiglio Direttivo il quale ha la facoltà di accettare o di respingere la domanda con obbligo di motivazione, impregiudicata restando nell'aspirante socio la facoltà del ricorso ai Provvisori i quali decideranno in merito in modo definitivo.

Sono a tal fine considerati titolari di farmacia , i legali rappresentanti delle gestioni ereditarie e i gestori provvisori.

Le società personali di farmacisti devono comunicare all'Associazione l'elenco dei soci ed ogni loro variazione e sono rappresentate dal direttore responsabile o in alternativa da un altro socio a ciò delegato, con idonea procura.

Il rappresentante della società titolare di farmacia esercita i diritti di elettorato attivo e passivo in seno all'Associazione. Nei rapporti con l'Associazione viene considerato urbano o rurale in relazione alle caratteristiche della farmacia della quale è socio. Ai fini del presente statuto, in relazione al conteggio degli associati, nel caso di una società che gestisca più farmacie, verrà conteggiata la società e non le farmacie gestite, in capo ad ognuna delle quali rimarrà comunque l'obbligo del pagamento delle

quote associative e del rispetto delle norme statutarie. Nel caso in cui la società titolare di farmacia gestisca più di una farmacia, la stessa società è equiparata ai titolari di farmacia rurale solamente se tutte le farmacie gestite possiedono i requisiti di ruralità previsti dalla legge. Tale requisito non ricorre nel caso in cui alla società titolare di farmacia facciano capo sia farmacie rurali, sia farmacie urbane.

Le farmacie facenti capo ad enti pubblici, qualunque sia la loro forma giuridica, nonché le società di capitali per la gestione delle stesse, e le farmacie gestite con capitali misti pubblici/privati possono essere ammesse all'Associazione in qualità di soci aderenti e il loro rappresentante è escluso dall'elettorato attivo e passivo in seno all'Associazione. Gli aderenti usufruiscono dei servizi tecnico professionali dell'Associazione. L'adesione all'Associazione comporta l'obbligo di uniformarsi a tutte le deliberazioni adottate dagli organi sociali.

I soci non possono aderire ad altre Associazioni Sindacali fra titolari di farmacia.

L'Associazione non può associare farmacie operanti sul territorio di altre province ovvero di altre Regioni.

Art. 6

Il Consiglio può deliberare l'espulsione del socio quando questi abbia commesso azioni contrarie agli interessi morali e materiali dell'Associazione di tale gravità da non consentire la di lui permanenza in seno all'Associazione.

Contro la deliberazione di espulsione il socio può ricorrere, nei venti giorni successivi dalla data di comunicazione, al Collegio dei Probiviri che deciderà inappellabilmente, con obbligo di motivazione.

Art. 7

Sono organi dell'Associazione:

- il Presidente;
- il Consiglio Direttivo;
- il Comitato Rurale;
- l'Assemblea;
- il Collegio Sindacale;
- il Collegio dei Probiviri.

Art. 8

L'Assemblea è formata da tutti gli associati, esclusi i soci aderenti. I soci aderenti possono partecipare alle sedute solo in qualità di uditori.

Essa è ordinaria o straordinaria.

L'Assemblea si riunisce in via ordinaria una volta l'anno entro il mese di aprile per l'approvazione del bilancio e la determinazione dei contributi e della tassa di iscrizione, in via straordinaria su convocazione del Consiglio o su richiesta scritta di almeno un quinto dei soci per deliberare sugli argomenti indicati nella deliberazione del Consiglio o nella richiesta dei soci.

L'Assemblea si riunisce altresì in via ordinaria, sempre entro la fine del mese di marzo, al compimento di ogni triennio, per procedere al rinnovo delle cariche.

Art. 9

Spetta all'Assemblea:

- a) l'elezione del Consiglio Direttivo, del Collegio Sindacale e del Collegio dei Probiviri;
(vedi regolamento allegato allo statuto)
- b) l'approvazione del bilancio preventivo e del rendiconto consuntivo;
- c) la determinazione dei contributi a carico dei soci e la misura della tassa di iscrizione;
- d) la deliberazione per l'adesione alla Unione Regionale Titolari di Farmacia del Veneto - Federfarma Veneto ed alla Federazione Nazionale Unitaria Titolari di Farmacia Italiani - Federfarma, ovvero l'assunzione di partecipazione in società o consorzi di cui all'art. 4;
- e) la deliberazione per l'adesione ad associazioni del settore commercio esistenti a livello provinciale;
- f) l'approvazione del regolamento e le modifiche del medesimo nonché le deliberazioni sulle modifiche dello statuto e sullo scioglimento dell'Associazione;
- g) la ratifica dei contratti di lavoro per il personale dipendente dalle farmacie eventualmente stipulati dal Consiglio;
- h) l'acquisto e l'alienazione degli immobili.

Art. 10

La convocazione dell'Assemblea è fatta mediante avvisi inviati almeno otto giorni prima di quello fissato per la riunione con lettera raccomandata o a mezzo telefax o altro mezzo idoneo contenente l'indicazione del luogo, giorno ed ora della riunione e degli argomenti da trattare.

In caso di particolare necessità e urgenza, previa deliberazione del Consiglio Direttivo, l'Assemblea può essere convocata con raccomandata postale / pec di soli 3 giorni.

L'Assemblea è valida:

- in prima convocazione quando siano presenti o rappresentati almeno la metà più uno dei soci;
- in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti o rappresentati.

Le votazioni possono avvenire per appello nominale o secondo diverse modalità approvate preliminarmente dall'Assemblea stessa.

L'Assemblea fatto salvo quanto previsto dall'art. 11, delibera a maggioranza dei presenti.

Ciascun socio ha diritto ad un voto, purché sia in regola con i versamenti delle quote associative e contributive dovute.

I soci che non possono partecipare personalmente alle Assemblee possono delegare esclusivamente un altro socio.

Ogni socio può essere portatore di non più di 5 (Cinque) deleghe scritte.

Non è consentito il conferimento di delega per le votazioni relative alle elezioni di organi dell'Associazione.

Art. 11

Per la validità delle deliberazioni riguardanti la adesione alla Unione Regionale o alla Federazione Nazionale, le modifiche del presente statuto e lo scioglimento dell'Associazione, occorre la presenza, fisica o per delega, di almeno 2/3 (due terzi) dei soci aventi diritto al voto, tanto in prima, che in seconda convocazione.

Le assemblee straordinarie indette per modifiche dello Statuto richieste da Federfarma Nazionale a fini di armonizzazione, o in ogni caso per adeguamenti di legge, richiedono in prima convocazione la presenza di almeno la metà più uno degli Associati e in seconda convocazione, di almeno 1/4 (un quarto) più uno degli Associati.

Art. 12

Nelle Assemblee indette per la nomina dei componenti degli organi dell'Associazione le urne devono restare aperte per almeno un giorno festivo.

Art. 13

Il Consiglio Direttivo si compone di 11 membri, dei quali almeno 3 rurali, tutti eletti dall'Assemblea nel proprio seno.

Il Consiglio Direttivo, in occasione della sua prima riunione, nomina nel suo seno il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario ed il Tesoriere dell'associazione a scrutinio segreto.

I componenti rurali eletti in seno al direttivo nominano il Presidente del Comitato Rurale.

Per quanto riguarda l'assegnazione di tutte le cariche, qualora dallo scrutinio segreto risultassero voti in parità risulterà eletto colui che avrà ottenuto dalla votazione assembleare il maggior numero di voti.

Art. 14

Il Consiglio Direttivo è l'organo di amministrazione dell'Associazione e provvede alla attuazione delle direttive e delle deliberazioni dell'Assemblea.

Spetta, inoltre, al Consiglio Direttivo provvedere:

- alla costituzione e funzionamento degli uffici dell'Associazione;
- a deliberare sull'ammissione di nuovi soci;
- a redigere il rendiconto annuale ed il bilancio preventivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- a proporre all'Assemblea le misure della quota associativa annuale e le modalità di pagamento;
- a trattare e decidere su tutti gli argomenti di interesse dell'Associazione che non rientrano nella competenza dell'Assemblea.

Il Consiglio direttivo per problemi territorialmente circoscritti nell'ambito di una sola AUSL nomina un referente per ciascuna AUSL. Lo stesso, qualora non risulti tra i componenti del Consiglio Direttivo, è chiamato a partecipare alle riunioni del Consiglio stesso ed esprime un parere consultivo in relazione ad eventuali deliberazioni inerenti il territorio della AUSL della quale è referente.

Art. 15

I membri rurali del Consiglio costituiscono il "Comitato Rurale" che, in seno al Consiglio dell'Associazione, opera con piena autonomia per quanto attiene le questioni squisitamente rurali, purché le decisioni adottate non siano in contrasto con gli interessi generali dell'Associazione.

Art. 16

Il Consiglio Direttivo si riunisce di regola una volta al mese.

Esso viene convocato dal Presidente mediante lettera raccomandata, telefax, telegramma, mail con avviso di ricevimento ,pec o altro mezzo idoneo, inviato con almeno 3 giorni di anticipo, contenente gli argomenti posti all'ordine del giorno, l'ora, il luogo e il giorno della riunione.

Il Presidente è tenuto a convocare il Consiglio su richiesta di almeno **4** membri del Consiglio medesimo o comunque su richiesta di 1/3 del Consiglio medesimo.

Il Consiglio è valido con la presenza di almeno **6** membri e delibera a maggioranza dei presenti.

La sede di convocazione del Consiglio Direttivo sarà prescelta nell'ambito del territorio della provincia di Verona.

In caso di parità il Presidente ha voto prevalente.

Il Consiglio ha facoltà di sottoporre particolari questioni all'approvazione degli associati, a mezzo di referendum scritto stabilendo di volta in volta le modalità di espletamento dello stesso.

Art. 17

Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i propri membri, rimane in carica tre anni ed è rieleggibile.

Egli presiede l'Assemblea ed ha la rappresentanza negoziale e processuale dell'Associazione e la firma sociale.

In caso di assenza o di impedimento il Presidente è sostituito dal Vice Presidente.

La sottoscrizione del Vice Presidente fa prova, nei confronti dei terzi, dell'assenza o dell'impedimento del Presidente.

Art. 18

Il Collegio Sindacale, eletto dall'Assemblea fra gli associati, è composto di tre membri effettivi e di due supplenti.

L'Assemblea elegge il Presidente del Collegio Sindacale, scegliendolo fra i tre membri effettivi.

Il Collegio accerta la regolare tenuta della contabilità sociale e la corrispondenza del bilancio alle risultanze dei libri e delle scritture contabili.

Il Collegio sindacale deve, altresì, accertare almeno ogni trimestre la consistenza di cassa.

Art. 19

Il Collegio dei Probiviri eletto dall'Assemblea fra gli associati, è composto di tre membri effettivi e di due supplenti. Uno dei componenti effettivi, colui che ha ottenuto il maggior numero di voti, assume l'Ufficio di Presidente.

Spetta al Collegio dei Probiviri:

- a) decidere sul ricorso dei soci di cui all'art. 6;
- b) decidere sulle vertenze che sorgessero fra socio e socio e fra socio e Associazione;
- c) emettere il parere su tutte le questioni che gli fossero sottoposte dal Consiglio;
- d) intervenire, se richiesto, come organo tecnico consultivo o come arbitro amichevole compositore in tutte le vertenze riguardanti i rapporti fra Associazione e singoli soci e Mutue, Enti economici, fornitori o clienti.

Il Collegio esercita le sue funzioni senza formalità di procedure, redige per iscritto i suoi pareri ed i suoi lodi che saranno notificati agli interessati a cura dello stesso Collegio, e sono inappellabili.

Art. 20

Il fondo comune della Federfarma Verona è costituito dai contributi ordinari e straordinari versati dagli associati dagli interessi attivi e dalle rendite patrimoniali, dai

beni mobili, immobili, impianti, attrezzature acquistati con i contributi e le rendite, dalle partecipazioni presso società ed enti, titoli di credito e quant'altro comunque sia in proprietà della Federfarma Verona.

Le quote ed i contributi sono intrasmissibili a qualsiasi titolo e non rivalutabili.

Il fondo comune, a norma dell'art. 37 del codice civile, finché dura la Federfarma Verona è indivisibile ed i singoli associati non possono chiederne la divisione né pretenderne la quota in caso di recesso o esclusione a qualsiasi titolo deliberata.

L'esercizio finanziario si chiude entro il 31 dicembre di ogni anno ed il bilancio preventivo ed il conto consuntivo, approntati dal tesoriere, proposti dal Consiglio Direttivo, sono approvati dall'Assemblea rispettivamente entro il 15 dicembre e il 30 aprile di ciascun anno.

E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi o riserve.

Art. 21

Tutti i componenti degli organi dell'Associazione durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Se per qualsiasi causa vengono a mancare uno o più componenti degli organi dell'Associazione, il Consiglio Direttivo può cooptare fino allo scadere del triennio, gli associati che nelle elezioni hanno riportato il maggior numero dei voti fra i non eletti.

Nel caso che venga a mancare contemporaneamente la maggioranza dei componenti di un organo, l'Assemblea deve essere immediatamente convocata a cura del consigliere più anziano tra quelli rimasti in carica per provvedere ad una nuova elezione nell'ambito dell'organo stesso la cui scadenza coinciderà con la scadenza originaria del mandato di tutte le cariche sociali.

Art. 22

Tutte le cariche sociali non sono retribuite. Ad ogni componente degli Organi sociali spetta il rimborso a piè di lista, e per le spese sostenute per l'espletamento delle sue funzioni nell'ambito del Consiglio.

Art. 23

Le deliberazioni degli Organi previsti dal presente Statuto debbono risultare dai libri dei verbali.

Ad ogni effetto fanno testo le deliberazioni riportate nei libri dei verbali. I verbali potranno essere elaborati in modalità informatica la cui stampa - firmata e timbrata - costituirà il libro dei verbali.

Art. 24

La deliberazione di sciogliere l'Associazione deve essere presa dall'Assemblea con la maggioranza dei due terzi dei presenti.

La stessa Assemblea di scioglimento, disporrà le modalità per la liquidazione delle attività sociali e la loro destinazione.

Il patrimonio residuo sarà devoluto ad altra associazione locale, regionale o nazionale con finalità analoghe o avente fini di pubblica utilità, sentito, in tale secondo caso, l'organismo di controllo di cui all'art. 3 comma 190, della legge 23/12/1996, n. 662.

Art. 25

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si fa rinvio alle norme di legge regolanti la materia.

ALLEGATO ALLO STATUTO DI FEDERFARMA VERONA

REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE

-ELEZIONI PER IL RINNOVO DEL CONSIGLIO DIRETTIVO, COLLEGIO SINDACALE E COLLEGIO DEI PROBIVIRI

- Art. 1) Le elezioni del Consiglio Direttivo, del Collegio Sindacale e del Collegio dei Revisori dei Conti vengono indette almeno un mese prima della scadenza del mandato
- Art. 2) Il Consiglio Direttivo insedierà una Commissione Elettorale che avrà il compito di controllare in ogni fase le operazioni elettorali precedenti lo scrutinio- La commissione è composta dal Presidente uscente in qualità di coordinatore e da altri tre titolari non candidati che si saranno resi disponibili; una volta insediata fissa la data delle elezioni, controllerà la validità delle candidature pervenute per il Consiglio Direttivo, il Collegio Sindacale e il Collegio dei Probiviri, redigerà la lista dei candidati che verrà inviata ad ogni titolare di farmacia almeno 10 giorni prima del giorno fissato per le elezioni unitamente al calendario degli orari relativi alle operazioni di voto. In caso di subentri variazioni di titolarità o di direzione/legale rappresentanza o socio delegato con apposita procura, sarà legittimato ad esercitare l'elettorato attivo e passivo solo il titolare, direttore responsabile, legale rappresentante o socio delegato con apposita procura effettivamente tale alla data delle operazioni di voto.
- Art. 3) I candidati dovranno presentare una dichiarazione con la quale assicurano la propria disponibilità ad accettare ogni eventuale incarico, e dichiarino tramite un'autocertificazione, di non trovarsi in una delle cause di conflitto di interessi di cui al successivo punto 9). Tale segnalazione dovrà pervenire alla Segreteria entro venti giorni prima della data stabilita per le elezioni; non saranno accettate lettere spedite per posta.
- Art. 4) Le elezioni che si svolgeranno presso la sede dell'Associazione - si effettueranno in due giornate di cui una festiva secondo gli orari ritenuti più opportuni dalla Commissione elettorale

- Art. 5) Il Presidente uscente presiede il seggio elettorale coadiuvato da due titolari non candidati in veste di scrutatori.
- Art. 6) Delle operazioni di voto saranno redatti i relativi verbali.
- Art. 7) Si stabilisce in 11 il numero dei componenti il Consiglio direttivo da eleggere, in seno ai quali verranno individuati i responsabili per i rapporti con le AULSS (vedi riferimento art. 14 Statuto), il Presidente, il Vice-presidente, il Segretario ed il Tesoriere. I titolari rurali neo eletti individueranno al loro interno il Responsabile/Presidente del Comitato rurale. Il Segretario e' responsabile del buon andamento dell'ufficio, della tenuta e della custodia dei registri dell'Associazione; riceve la corrispondenza in arrivo e prepara quella di risposta di ordinaria importanza, stende i verbali del Consiglio e dell'Assemblea che firma unitamente al Presidente. In caso di assenza o impedimento e' sostituito da altro Consigliere nominato dal Presidente. Il Tesoriere ha la custodia e la responsabilita' del fondo in contanti e degli altri valori di proprieta' dell'Associazione; cura la regolarita' e l'aggiornamento delle scritture contabili e prepara e sottopone al Consiglio e all'Assemblea i bilanci.
- Art. 8) Vi e' incompatibilita' fra la carica di Presidente dell'Ordine dei Farmacisti e di Presidente di Federfarma Verona
- Art. 9) Non possono far parte del Consiglio direttivo, ne' del collegio dei Revisori dei Conti e dei Probiviri, i titolari / direttori responsabili delle societa' (o i soci delegati con procura notarile vedi art. 5 statuto) che gestiscono farmacie, che si trovino , o personalmente o tramite il coniuge e/o parente ed affini entro il secondo grado in una delle seguenti situazioni di conflitto di interessi:
- a) Essere fornito di autorizzazione personale all'attivita' di distribuzione intermedia del farmaco
 - b) Essere socio di societa' titolare di una o piu' farmacie, di cui all'art.7 delle legge 362/1991, che dispone anche di autorizzazione all'attivita' intermedia del farmaco
 - c) Essere socio, amministratore o componente del consiglio di amministrazione di societa' titolare di una o piu' parafarmacie (esercizi che vendono farmaci al pubblico ai sensi dell'art. 5 del decreto legge 4 luglio 2006 n.223 convertito, con modificazioni in legge 4 agosto 2006 n.248)
 - d) Essere titolare di una o piu' parafarmacie (esercizi che vendono farmaci al pubblico ai sensi dell'art. 5 del decreto legge 4 luglio 2006 n.223 convertito, con modificazioni in legge 4 agosto 2006 n.248)
 - e) Essere titolare di ditta individuale che fornisce beni o servizi a Federfarma Verona o alle sue articolazioni regionali e nazionali o alle singole farmacie
 - f) Essere socio, amministratore o componente del Consiglio di Amministrazione di societa' che fornisce beni o servizi a Federfarma Verona, o alle sue articolazioni regionali e nazionali o alle singole farmacie

Sono esclusi dall'incompatibilità prevista all'ultimo punto i soci, amministratori o componenti del consiglio di amministrazione delle società partecipate o controllate da Federfarma Verona, delle società il cui capitale è detenuto in maggioranza, attraverso azionariato diffuso, da titolari di farmacia o da soci di società titolari di farmacia (di cui all'art.7 della legge 8 novembre 1991 n.362) ed infine delle società che effettuano distribuzione intermedia del farmaco (fatte salve le incompatibilità previste a carico dei "farmacisti-grossisti")

- Art. 10) Al momento del voto, per il rinnovo del Consiglio Direttivo, ogni elettore potrà esprimere al massimo 11 preferenze.
- Art. 11) Il Consiglio Direttivo si compone quindi di 11 membri; il Consiglio direttivo uscente decade al momento della nomina del consiglio Direttivo entrante
- Art. 12) Contestualmente alla elezione dei componenti il Consiglio direttivo vengono eletti anche i componenti del collegio Sindacale (3 effettivi e 2 supplenti).Risulterà Presidente del collegio Sindacale colui che avrà ricevuto più voti fra gli effettivi. A parità sarà nominato il candidato più anziano anagraficamente.
- Art. 13) Sempre contestualmente alle operazioni di voto per il rinnovo del Consiglio Direttivo vengono votati anche i componenti il collegio dei Probiviri (3 effettivi e 2 supplenti) . Essi sono votati fra i soci non candidati al consiglio e al collegio sindacale e debbono essere altresì liberi da incarichi presso l'Ordine dei Farmacisti.
- Art. 14) Le deliberazioni dell'Assemblea , del Consiglio Direttivo, del Collegio Sindacale e dei Probiviri saranno verbalizzate e sottoscritte dai rispettivi Presidenti e da quei membri che ne facciano richiesta
- Art. 15) Tutte le cariche e funzioni sociali sono gratuite ma naturalmente sarà corrisposto il rimborso delle spese
- Art. 16) Le spese non contemplate nel bilancio preventivo alle quali non possa farsi fronte col fondo per le spese impreviste devono essere autorizzate dall'Assemblea
- Art. 17) Per quanto non previsto dal presente Statuto regolamento valgono le disposizioni generali di legge